

Vista la nota n. 0160635 dell'8 aprile 2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea, richiede lo stanziamento di euro 1.587.820,73 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'articolo 35 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE, codice 2021ORTOFRUTTA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 aprile 2021 tenutasi in modalità di videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come prorogato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 1;

Decreta:

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'anno 2021, è pari ad euro 1.587.820,73.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - D.G. delle politiche

internazionali e dell'Unione europea, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 851

21A04765

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 12 luglio 2021.

Aggiornamento ed adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare, l'art. 30-*sexies*, che al comma 4 apporta modifiche al citato decreto legislativo n. 264 del 2006, prevedendo, al comma 5, che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 4»;

Considerata la necessità di dare attuazione alle modifiche introdotte dal suddetto art. 30-*sexies* e di completare la disciplina attuativa apportando le necessarie modifiche e integrazioni agli allegati del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, nonché integrandoli con riferimento alle nuove disposizioni come inserite dal decreto-legge n. 41 del 2021;

Ritenuto, pertanto, che la disciplina dei procedimenti amministrativi inerenti al processo di convergenza ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva presuppone un intervento anche sugli allegati al citato decreto n. 264 del 2006;



Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le gallerie, con nota n. 6821 del 6 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 «Glossario» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA

Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di sicurezza installate.» è inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE

Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di emergenza fruibili.»;

b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE

Provvedimenti complementari che integrano i requisiti minimi di sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di rischio per le gallerie che presentano caratteristiche speciali rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di maggiore potenziale pericolo» è inserita la seguente: «MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME

Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica o gestionale, mirati a ridurre la probabilità di accadimento o le conseguenze di eventi incidentali.»;

c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI IN USCITA ALLA GALLERIA» sono sostituite dalla seguente: «ZONA DI APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA

Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria ove le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo».

Art. 2.

Modifiche all'allegato 2 «Misure di sicurezza» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. All'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono sostituite dalla seguente: «parametri»;

b) al punto 1.1.3., primo periodo, le parole: «misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare» sono sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un equipaggiamento supplementare» e, al secondo periodo, le parole: «della natura e dell'ampiezza» sono sostituite dalle seguenti: «della natura e dell'importanza»;

c) al punto 1.2.1., le parole: «la seguente procedura» sono sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»;

d) al punto 2.1.1., le parole: «il dislivello» sono sostituite dalle seguenti: «la pendenza»;

e) al punto 2.1.3., al secondo periodo, le parole: «dell'organizzazione della piattaforma» sono sostituite

dalle parole: «del numero di corsie», le parole: «di progetto della strada» sono sostituite dalle seguenti: «massima consentita» e, al terzo periodo, dopo le parole «Se particolari circostanze» è inserita la seguente: «geomorfologiche»;

f) al punto 2.2.3., le parole: «dislivelli superiori» sono sostituite dalle seguenti: «pendenza superiore»;

g) al punto 2.3.7., le parole: «di lunghezza» sono sostituite dalle seguenti: «con lunghezza efficace» e le parole «l'efficacia della realizzazione delle uscite di emergenza, se mancanti,» sono sostituite dalle seguenti: l'efficacia della realizzazione di nuove uscite di emergenza»;

h) il punto 2.4.1. è sostituito dal seguente: «2.4.1. Nelle gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1.500 m delle gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»;

i) al punto 2.8.1., le parole «decreto ministeriale n. 3476 del 14 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, n. 3476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2005, n. 295, e successive modificazioni»;

l) al punto 2.9.1., dopo le parole: «arresto del traffico per incidenti» sono inserite le seguenti «o altri eventi»;

m) al punto 2.12., le parole: «I segnali e i pannelli da usare nelle gallerie devono essere conformi al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato 4-bis figurano i segnali e i pannelli da usare nelle gallerie»;

n) al punto 2.13.2., le parole: «previa autorizzazione da parte dell'Autorità amministrativa» sono soppresse;

o) al punto 2.19.:

1) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie nuove, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;

2) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie esistenti, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;

p) al punto 3.1., la parola: «continuità» è sostituita dalla seguente: «fluidità»;

q) il punto 3.4., «Gestione degli incidenti» è sostituito dal seguente: «Gestione degli eventi e degli incidenti»;

r) al punto 3.4., primo periodo, dopo le parole: «In caso di» sono inserite le seguenti: «evento o di» e, al primo capoverso, terzo periodo, le parole: «ai veicoli non coinvolti nell'incidente» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli non coinvolti»;

s) al punto 3.7., le parole: «su base individuale» sono sostituite dalle seguenti: «caso per caso».



Art. 3.

Modifiche all'allegato 4 «Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.4, dopo le parole «per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria» è inserito il seguente alinea: «- il piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli impianti, inclusivo di piano di monitoraggio sulla base anche della raccomandabile installazione di sensori dotati di indirizzo IP per il collegamento in rete;»;

b) al punto 2.4, inserire, in fine, i seguenti alinea: «- gli elaborati grafici "as-built" delle opere e degli impianti;»;

«- la dichiarazione del responsabile della sicurezza riguardo l'esito delle relative verifiche di funzionalità e sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, a garanzia dell'avvenuto soddisfacimento dei requisiti prestazionali del progetto della sicurezza approvato.»;

c) dopo il punto 2.5, è inserito il seguente: «2.6 Al fine di garantire l'efficienza dell'attività di manutenzione e di quella ispettiva, è raccomandabile che la documentazione di sicurezza sia implementata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione per le infrastrutture, ai sensi dell'art. 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

d) al punto 3.2, le parole: «, nonché in caso di chiusura al traffico protrattasi per almeno 30 giorni» sono soppresse.

Art. 4.

Inserimento degli allegati 4-bis e 4-ter al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. Dopo l'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono inseriti i seguenti:

«Allegato 4-bis segnaletica per le gallerie

1. Requisiti generali

Nelle gallerie devono essere utilizzati i segnali e simboli stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure di cui agli allegati al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito descritti, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, e successivi aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica di emergenza deve essere coordinata nel più generale progetto per l'approvazione della segnaletica.

1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali:

1.1.1. piazzole;

1.1.2. uscite di emergenza;

1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza più vicine sono indicate sulle pareti laterali con pannelli posti

tra loro a una distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative distanze dalle uscite;

1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di telefoni di emergenza e di estintori.

1.2. Radio:

Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni.

1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili.

2. Descrizione di segnali e pannelli

La segnaletica appropriata è utilizzata, se necessario, nella zona di preavviso prima dell'ingresso della galleria, all'interno della galleria e dopo l'uscita dalla galleria. Nel progettare la segnaletica di una galleria si tiene conto delle condizioni del traffico locale e della costruzione, nonché di altre condizioni di ordine locale, tra le quali gli spazi disponibili, che possono condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali.

2.1. Segnale di galleria

A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il segnale di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento:

a) accendere le luci anabbaglianti;

b) divieto di fermata e di sosta;

c) divieto di compiere inversioni di marcia;

d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.

L'indicazione della lunghezza deve figurare in un pannello integrativo di cui alla fig. 1a.

Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, la rimanente lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m.

Può anche essere indicato il nome della galleria in un ulteriore pannello integrativo di cui alla fig. 1b.



Fig. 1



Fig. 1a



Fig. 1b



2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio

Il segnale è quello esemplificato nella fig. 2 che indica la frequenza d'onda sulla quale si possono ricevere notizie e informazioni sulla circolazione stradale.



Fig. 2

2.3. Segnaletica orizzontale

Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della carreggiata. In caso di gallerie bidirezionali, devono essere usati mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o doppia) che separa le due direzioni di marcia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2.4. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti

Stazioni di emergenza

Nelle stazioni di emergenza devono essere esposti segnali informativi, di cui alla fig. 3a e alla fig. 3b, che indicano agli utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quali:



Fig. 3a



Fig. 3b

Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da una porta, un testo chiaramente leggibile e redatto nelle lingue appropriate precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione in caso di incendio. Un esempio è riportato di seguito:

“QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO

Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza”.

Piazzole

I segnali per indicare le piazzole sono quelli di cui alla fig. 4a e alla fig. 4b, con il fondo del colore relativo al tipo di viabilità.

I telefoni e gli estintori devono essere indicati da un pannello supplementare o essere inclusi nello stesso segnale a formare un pannello composito.




Fig. 4a




Fig. 4b

Uscite di emergenza

I segnali per indicare le uscite di emergenza sono riportati di seguito:




Fig. 5

I simboli di cui alla fig. 5 si riferiscono ad uscite di emergenza verso l'esterno o verso altri forni.




Fig. 6

I pannelli di fig. 6 si riferiscono invece ad uscite di emergenza verso rifugi con vie di fuga separate dai forni; sono applicati a parete in corrispondenza dell'uscita.

È inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria le due uscite più vicine. Alcuni esempi sono riportati di seguito (fig. 7):



Fig. 7



Uno o più pannelli (al massimo tre) tra le due uscite più vicine possono essere sostituiti da segnali luminosi composti come di seguito esemplificato seguito (fig. 8):



Fig. 8

Segnali delle corsie

I segnali, di cui alla fig. 9, devono essere circolari, con diametro opportuno.



Fig. 9

Segnaletica a messaggio variabile

Ogni segnale a messaggio variabile deve informare chiaramente gli utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del traffico, gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.».

«Allegato 4-ter definizione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie della rete stradale transeuropea

1. Misure di sicurezza temporanee minime

1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre la probabilità di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali.

1.2 Nella tabella 1 sono riportate le misure di sicurezza temporanee minime in funzione del non soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2.




TABELLA 1

REQUISITI NON SODDISFATTI (rif.to Allegato 2)	MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM)	
Almeno uno tra i seguenti requisiti: 2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza 2.9. Ventilazione 2.11. Erogazione idrica	MSTM.01	Connettere la galleria con un Centro di controllo garantendone la sorveglianza permanente (H24 e 7/7) secondo le modalità definite al punto 2.14.1 dell'Allegato 2.
Almeno uno tra i seguenti requisiti: 2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza 2.9. Ventilazione 2.11. Erogazione idrica	MSTM.02	Adottare una sorveglianza antincendio con l'impiego di personale in possesso dell'attestato d'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza. Tale personale deve operare in squadre, con almeno due unità per ciascuna squadra, dotate di mezzi attrezzati per l'intervento repentino in caso di principio d'incendio. Il posizionamento, la tipologia di automezzi, e il proporzionamento dell'organizzazione (numero di addetti e loro profili professionale) della sorveglianza antincendio dovrà essere giustificato da uno specifico studio, in relazione ai fattori di potenziale pericolo inerenti le caratteristiche specifiche della galleria (caratteristiche geometriche e funzionali della galleria e dei tratti di strada in approccio alla galleria nonché alla necessità di garantire un adeguato livello di operatività della/e squadra/e di sorveglianza) e le carenze nei requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2. L'organizzazione da predisporre deve garantire, in ogni caso, un allertamento immediato e un presidio, H24 e 7/7, con le specifiche di cui alla Tabella 2. La sorveglianza antincendio dovrà essere organizzata in modo da non costituire intralcio alla circolazione.
2.8.1 Illuminazione ordinaria	MSTM.03	Segnalare la mancanza dell'illuminazione a una distanza adeguata dagli imbocchi, considerando anche l'utilizzo dei PMV.
2.8.3 Illuminazione di evacuazione	MSTM.04	Garantire la presenza di lampade portatili nelle gallerie da porre nelle stazioni di emergenza, se presenti, o in apposite postazioni da specificare nel Piano di gestione dell'emergenza.
2.10. Stazioni di emergenza	MSTM.05	Adottare estintori portatili collocati in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione, a interdistanza non superiore a 250 m.
	MSTM.06	Predisporre una copertura GSM per tutta la lunghezza della galleria.
	MSTM.07	Predisporre segnaletica in galleria ogni 250m con indicazione del nome della galleria e della progressiva chilometrica.
2.11. Erogazione idrica	MSTM.08	Adottare un approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata (almeno 10 m ³ in prossimità di ogni imbocco oppure n. 2 autobotti da 6 m ³ a distanza non superiore a 2.000 m, in ogni caso commisurata ai tempi di intervento dei servizi preposti) definendo le modalità operative con i servizi preposti al suo utilizzo.



REQUISITI NON SODDISFATTI (rif.to Allegato 2)	MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM)	
		<p>Nel caso di gallerie a singolo fornice la riserva deve garantire una capacità di 10 m³ per ogni imbocco/sbocco,(complessivamente 20 m³ minimo). Nel caso di gallerie a due fornici la riserva all'imbocco di un fornice può servire anche lo sbocco del fornice adiacente, sempre che ne sia garantito l'accesso immediato e in sicurezza per i mezzi antincendio in caso d'intervento in entrambi i fornici. In tale caso sarà quindi sufficiente garantire una riserva minima non inferiore a 20 m³(10 + 10) per galleria. Per tutte le altre residuali fattispecie, ogni fornice dovrà essere considerato singolarmente ai fini del dimensionamento della riserva idrica.</p> <p>Qualora per una galleria sussistano problematiche inerenti ad una posizione plano-altimetrica particolare, il Gestore potrà adottare soluzioni differenti nella collocazione della riserva idrica, pur nel rispetto della minima capacità prescritta e del necessario requisito della sua immediata accessibilità in sicurezza da parte dei soccorritori e dei relativi mezzi in dotazione, da definire d'intesa con i servizi preposti all'utilizzo della riserva idrica.</p> <p>L'approvvigionamento idrico dovrà essere organizzato in modo da non costituire intralcio alla circolazione.</p> <p>Tutte le soluzioni previste dovranno essere tali da consentire, anche alle squadre antincendio durante gli interventi di soccorso, di poter rifornire nell'immediatezza dell'intervento i propri mezzi direttamente dalle riserve idriche in condizioni di sicurezza.</p>
2.15. Impianto per chiudere la galleria	MSTM.09	Assicurare la segnaletica agli imbocchi con l'installazione di semafori a 3 luci, con eventuale ripetizione anticipata degli stessi di altro sistema di allerta a un'adeguata distanza dagli imbocchi, in relazione all'esigenza di sicurezza con riferimento alla visibilità e percezione della prescrizione semaforica nonché di accesso per i servizi di pronto intervento.
	MSTM.10	Adottare i PMV di tratta per informare gli utenti in transito della chiusura della galleria e dell'evento in corso.
2.16.1 Sistemi di comunicazione: ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento	MSTM.11	Utilizzare ponti radio ad uso dei servizi di pronto intervento.



TABELLA 2

LUNGHEZZA GALLERIA	ASSENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA	PRESENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA	
		<ul style="list-style-type: none"> • Per $L \geq 1.000$ m: con uscite di emergenza non compartimentate e/o con interdistanza > 500m • Per $L < 1.000$ m: con uscite di emergenza non compartimentate 	<ul style="list-style-type: none"> • Per $L \geq 1.000$ m: con uscite di emergenza compartimentate e con interdistanza ≤ 500 m • Per $L < 1.000$ m: con uscite di emergenza compartimentate
$L \geq 3.000$ m	FISSO	FISSO	FISSO
$3.000 \text{ m} > L \geq 1.000$ m	FISSO	5'	10'
$L < 1.000$ m	10'	5'	10'

Legenda esplicativa della Tabella 2

- Per “FISSO” si intende: un presidio fisso all’imbocco.
- Per “5’” si intende: un presidio con intervento nel più breve tempo possibile e, al massimo, pari a 5’ dall’“incidente” (secondo la definizione di cui all’Allegato 1).
- Per “10’” si intende: un presidio con intervento nel più breve tempo possibile e, al massimo, pari a 10’ dall’“incidente” (secondo la definizione di cui all’Allegato 1).

1.3 In presenza di non conformità anche solo di uno dei requisiti minimi previsti all’allegato 2, occorre adottare per tutte le gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione:

adeguata riduzione del limite massimo di velocità rispetto al limite vigente;

divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 t e agli autobus;

distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore a 100 m.

Occorre predisporre il controllo dei sopra citati limiti di circolazione con sistemi dedicati caratterizzati da una già comprovata efficacia.

1.4 In assenza del drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici (punto 2.6 dell’allegato 2), il gestore deve valutare la disponibilità di percorsi alternativi su cui poter indirizzare il transito di veicoli trasportanti merci pericolose, con interdizione al transito di questi mezzi nelle gallerie.

I percorsi alternativi eventualmente individuati dal gestore dovranno essere comunicati contestualmente alla Commissione e alle Prefetture competenti, per le valutazioni di cui all’art. 4, comma 10.


In caso non siano individuabili percorsi alternativi da parte del gestore, si dovranno adottare procedure e strumenti volti alla limitazione e confinamento di eventuali liquidi pericolosi sversati sulla piattaforma stradale, avvalendosi di personale specializzato, ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad esempio contingentamento o scorta, atte alla mitigazione del rischio incidenti.

2. Documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime

2.1 Il gestore della galleria redige la documentazione tecnica per singola galleria e la tiene costantemente aggiornata fornendone copia al responsabile della sicurezza.

2.2 In particolare, la documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime, da trasmettere alla Commissione, contiene:

a) una descrizione dello stato di fatto della galleria e delle relative zone di imbocco, con la descrizione delle caratteristiche geometriche, funzionali e strutturali. La descrizione è corredata dai relativi elaborati tecnici e contiene le disposizioni gestionali e operative attualmente presenti, comprensive del regime di circolazione vigente (limite massimo di velocità, divieto di sorpasso,



distanziamento minimo obbligatorio e veicoli ai quali si applicano le restrizioni);

b) lo stato di conformità ai requisiti minimi previsti dall'allegato 2;

c) una descrizione delle misure di sicurezza temporanee minime, comprensiva di elaborati sinottici utili per una piena e corretta comprensione delle stesse;

d) uno studio di approfondimento tecnico per la giustificazione dell'organizzazione della sorveglianza antincendio, ove presente;

e) i pareri del responsabile della sicurezza e dell'esperto qualificato, di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, con riferimento alle misure di sicurezza temporanee minime;

f) il Piano di gestione dell'emergenza della galleria aggiornato in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime, trasmesso anche alla Prefettura e ai servizi di pronto intervento territorialmente competenti; di tale invio il gestore ne dà informazione alla Commissione;

g) i Piani di manutenzione, di monitoraggio e di controllo in esercizio aggiornati in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2503

21A04766

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE**

DECRETO 30 giugno 2021.

Primo riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2021.

**IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 24-ter, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, ai sensi del quale «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo

